

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCARINI, MONASTERIO, D'IPPOLITO, REICHLIN, PASCARIELLO,
GIANNINI, SCUTARI, ESPOSTO, CAPONI, BUSETTO, di MARINO***Presentata il 26 luglio 1968*

Provvidenze a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina nell'annata agraria 1967-1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — La peronospora tabacina, che nella primavera del 1961 si abbatté sulla nostra tabacchicoltura, è ancora una volta comparsa quest'anno, in forma estesa e virulenta, flagellando vaste zone coltivate a tabacco, in particolare nella Puglia e nella Lucania, dove la distruzione delle coltivazioni — in pieno campo — è stata quasi totale.

Chi viene a subire, con conseguenze economiche gravissime, gli effetti di questa infestazione è soprattutto la piccola azienda contadina, specialmente quella diretto-coltivatrice. Questo tipo di azienda che, per le note ragioni strutturali e congiunturali, non riesce neppure in annate ad andamento favorevole a fare fronte alle spese di gestione, oggi — in conseguenza della sopravvenuta calamità — è in condizioni di estremo disagio e al limite di una situazione fallimentare che coinvolge non solo, in modo immediato, migliaia di tabacchicoltori, ma, nella prospettiva di un prossimo futuro, altre migliaia di operaie tabacchine le quali, a causa del mancato o ridotto raccolto, saranno inesorabilmente condannate alla disoccupazione. Questo

stato di disagio e di agitazione vivissima è peraltro comprovato dalle numerose istanze e sollecitazioni dei sindacati, dei partiti, dei comuni, di enti e di associazioni, oltre che dalle iniziative parlamentari, richiedenti tutte l'adozione di provvedimenti straordinari a favore delle categorie danneggiate.

D'altronde, quando nel 1961 si verificò l'attacco da peronospora tabacina, il governo del tempo, partendo proprio dalla considerazione del grande interesse economico e sociale che riveste la coltura del tabacco, sentì l'urgenza di accogliere le proposte formulate dai parlamentari dei vari gruppi politici, presentando un suo disegno di legge che divenne poi legge (21 dicembre 1961, n. 1371).

Per le suddette ragioni si ritiene che anche nell'attuale grave circostanza sia urgente l'approvazione di un analogo provvedimento di carattere eccezionale, onde si esprima concretamente la solidarietà dello Stato a quanti sono stati danneggiati dalla infestazione peronosporica. A tal fine viene presentata la seguente proposta di legge, confidando che essa venga rapidamente esaminata e approvata dalla Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti singoli e associati, che, nell'annata agraria 1967-1968, abbiano subito gravi danni in conseguenza di attacchi da peronospora tabacina alle loro coltivazioni, saranno corrisposti contributi di carattere straordinario.

Per tale scopo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1968.

I predetti contributi saranno erogati a cura del Ministero dell'interno, attraverso i comuni competenti per territorio, sentite le direzioni compartimentali coltivazioni tabacco e le commissioni comunali presiedute dai sindaci e composte dai delegati delle organizzazioni agricole.

ART. 2.

I contributi di cui sopra vanno da un minimo di 3.000 lire ad un massimo di 4.000 lire per ara coltivata a tabacco, in rapporto all'entità del danno da determinarsi da parte degli ispettorali provinciali dell'agricoltura.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 500 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1968 e da versarsi all'INPS per la concessione, in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione alle lavoratrici e ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dell'infestazione da peronospora tabacina.

ART. 4.

Il sussidio straordinario di cui all'articolo precedente è disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di 180 giorni e minimo di 90 giorni per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco e per un periodo massimo di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i lavoratori e le lavoratrici iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole tabacchicole.

La misura giornaliera del sussidio e degli assegni familiari per le persone a carico è pari alla misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

Il suddetto sussidio compete alle lavoratrici e ai lavoratori che siano stati occupati in almeno due delle campagne 1965-66, 1966-1967, 1967-68.

ART. 5.

I periodi di disoccupazione di cui all'articolo 3 della presente legge sono assimilabili a periodi di contribuzione, ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica.

ART. 6.

Nelle province in cui la coltivazione del tabacco è stata danneggiata da infestazione tabacina, devono essere convocate le commissioni tecniche provinciali di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, per determinare la riduzione dei canoni per l'annata agraria 1967-68, relativi ai terreni coltivati a tabacco, in rapporto all'entità media dei danni verificatisi.

Le commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Alla spesa di lire 8.500 milioni di cui alla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo dei capitoli 3523 e 5381 concernenti « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.